

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2203)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1962 (V. Stampato n. 4073)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 settembre 1962*

Unificazione dei tagli di carta bollata

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200, 300 e 400 per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata, o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 200 per ogni foglio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi in cui sia prevista dalla citata tariffa la riduzione a metà della imposta ordinaria.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1963.

Art. 3.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'attuazione della presente legge.